

Le fonti legislative

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 60.

Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

Titolo I

Liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I.N.A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa, ed è istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge.

Alla destinazione del patrimonio immobiliare della Gestione I.N.A.-Casa si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, può essere convertita, a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento.

Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà imme-

diata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori, con gli effetti e secondo le modalità di cui agli articoli 2643 e seguenti del Codice civile.

Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'articolo 2834 del Codice civile.

Art. 3.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle residue annualità.

Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto.

In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione.

L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori.

Trascorso tale termine, gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma, della presente legge.

Saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nei commi precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari.

Art. 5.

Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata sia da parte della Gestione case per lavoratori, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti indicati nell'articolo 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma, della pre-

sente legge. Gli stessi benefici si applicano per il trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nell'articolo 4. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di Enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto.

Art. 6.

In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati nel secondo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa.

Analogamente devono essere versate alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa.

In caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato nel primo comma, l'alloggio, su loro domanda,

dovrà essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte.

Fino a quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonché le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione case per lavoratori.

L'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione verrà fissato distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione.

Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto.

Art. 7.

Gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che abbiano versato i con-

tributi a norma del successivo articolo 12.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato ed agli altri enti e istituti di cui all'articolo 4.

Titolo II

Programma decennale di costruzione di case per lavoratori

Art. 9.

Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:

a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura

o configurazione giuridica della Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;

e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;

f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo articolo 29.

I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.

Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo.

Art. 11.

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10.

Gli Enti o Istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori le somme per conto di essa riscosse.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli Enti indicati nel precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione.

Art. 12.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al successivo articolo 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo articolo 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nu-

cleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila.

La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire unmilione duecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Art. 13.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito:

1) del presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industrie e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

3) di nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, di quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative;

4) di un ingegnere e di un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) di un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari;

6) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Ordine stesso;

7) di tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Il presidente e il direttore generale della Gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di Amministrazioni non incluse nella sua composizione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato centrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43; e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'articolo 1 della citata legge n. 43.

Art. 14.

Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza.

A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alla necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale.

Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti alla approvazione congiunta del Ministro per il lavoro e la pre-

videnza sociale e del Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonché il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto.

Il Comitato provvederà, inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonché per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Art. 15.

Il Comitato centrale forma il programma decennale di ripartizione dei fondi per Regione, per Provincia e per comprensorio intercomunale, tenendo conto dello apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonché degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni.

In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovrà essere inferiore al 40% delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:

1) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati;

2) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione case per i lavoratori i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonché la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'articolo 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero, con un versamento la cui entità sarà stabilita, al momento del bando, dalla Gestione case per lavoratori e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15% del costo totale dell'alloggio;

4) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati nei commi precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato nel numero 2) non più del

dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato nel numero 3) non più del venticinque per cento, al settore indicato nel numero 4) non più del quindici per cento ed al settore indicato nel numero 1) il rimanente dei fondi stessi.

In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi, ai fini della prenotazione, appositi bandi.

Le Aziende, gli Enti pubblici, le Amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi.

Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori, fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ferma restando la norma di cui all'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551, e a quelle di nuova formazione, alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio, tenendo presente, però, nei successivi bandi il diritto acquisito in base alla anzianità della domanda.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci

delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, numero 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

Art. 16.

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprietà.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità ai lavoratori che intendano procedere direttamente, o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non

potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi.

Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo, sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 17.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente, sarà compiuto in venti anni.

La quota annuale di ammortamento viene fissata nel 6,50 per cento comprensivo della quota capitale, degli interessi e della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilite anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non po-

tranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

La Gestione case per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi.

Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando, da parte degli Istituti stessi, sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio.

Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli Istituti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di garanzia in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per lavoratori.

Art. 18.

La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruirne in seguito a richieste di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi

fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze.

Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito.

Nel caso di prestito concesso per costruzione, gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme di attuazione della presente legge.

Art. 19.

All'attuazione del programma decennale provvede la Gestione case per lavoratori, di cui al primo comma del precedente articolo 1. La Gestione, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali.

Art. 20.

Sono organi della Gestione case per i lavoratori:

- 1) il presidente;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Collegio dei sindaci.
- Il Consiglio di amministrazione

ne della Gestione case per lavoratori è composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra funzionari di categoria non inferiore a ispettore generale o equiparato;

2) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

4) un esperto in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi esperti in materia urbanistica da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza legale della Gestione case per lavoratori. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vicepresidenti. I componenti del Con-

siglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati:

un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Art. 22.

L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quello dello Stato.

Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

Art. 23.

In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'articolo 10, nonché effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione:

b) sovrintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti autonomi per la case popolari;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;

e) predisporre attraverso appositi concorsi biennali, l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno obbligo di ricorrere tutti gli Enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori pre-

visti nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15;

f) designare il rappresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'articolo 14 e, direttamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri Enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;

h) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa nonché agli altri compiti previsti dalla presente legge e dalle norme di attuazione;

i) provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari;

l) promuovere studi e ricerche operative nel settore della edilizia residenziale e predisporre l'attuazione dei progetti pilota;

m) d'intesa con i Comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per la attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive.

Art. 24.

In ciascuna Provincia, con deliberazione del Comitato centrale, è istituito, secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione della presente legge, un Comitato provinciale composto dei rappresentanti dei Ministeri, degli Enti ed associazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei Comuni.

Deve essere sentito il parere dei Comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani.

Art. 25.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvederà la Gestione, salvi i casi previsti dai numeri 3) e 4) dell'articolo 15.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2) 3) e 4) dell'articolo 15 nel solo caso che:

a) le aziende concedano le aree a condizione di favore;

b) le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pub.

blica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta la espropiazione.

Art. 26.

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centri di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica, o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti.

Art. 27.

La esecuzione dei programmi nelle singole Province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sarà fissata, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate.

Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri Enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani.

Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare, per ogni piano pluriennale, lo acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento nell'ambito delle zone comprese nei piani formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'articolo 14.

Art. 28.

Presso gli Istituti autonomi per le case popolari è istituita una Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della Gestione case per lavoratori.

Alle Gestioni speciali sovrintendono i Consigli di amministrazione degli Istituti, integrati con due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, desi-

gnati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella Provincia.

Titolo III.

Norme per la esecuzione del programma decennale

Art. 29.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.

I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli.

Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.

Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta an-

ni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni pari all'ammontare del canone di locazione.

Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente è consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.

Art. 30.

Le cooperative previste dal n. 3) dell'articolo 15 che siano ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori; esse potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione.

Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonché agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'articolo 15, sempreché concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dell'articolo 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze della unità immobiliare da realizzare;

b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati.

Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione e dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.

In caso di necessità o di inadempienza gli Istituti autonomi

per le case popolari avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potrà essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonché a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera d) dell'articolo 23.

Gli Istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.

Art. 31.

La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Comitato centrale.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccezione sui limiti stessi.

La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'articolo 15, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari.

I pagamenti effettuati da que-

sti ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.

Art. 32.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 3 per cento.

Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.

Il canone di locazione è stabilito nella misura dell'1,50 per cento del costo convenzionale a vano.

L'importo delle rate determinate come sopra sarà definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

Art. 33.

Tutti gli atti e contratti, che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dell'esenzione dai contributi di miglitoria.

Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata di venticinque anni sempreché siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975.

I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo alla applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza

di abitabilità degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.

Art. 34.

Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al congruaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10.

Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettere a) e d) nonché in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.

Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venti-

cinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.

Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Norme transitorie

Art. 35.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa.

Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione I.N.A.-Casa.

La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguitanti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.

E' fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

Art. 37.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.

Art. 38.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, è con-

sentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice.

Tale facoltà dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio.

Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verrà ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sarà stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

Art. 39.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il Tesoro.

La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali.

La Gestione case per lavoratori non potrà, inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto alla

assunzione di tutto il personale distaccato dall'I.N.A. presso la Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvo i diritti di anzianità e di qualificazione nonché le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed è pure conservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla stessa data.

Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonché la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso.

Art. 40.

Restano salve le competenze delle provincie di Trento e Bol-

zano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'articolo 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione I.N.A.-Casa.

Art. 41.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i Lavori Pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D. M. 15 marzo 1963.

Versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori istituita con legge 14 febbraio 1963, n. 60.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1963 e fino al termine del periodo di paga corrente alla data del 31 maggio 1963, i contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, numero 60, sono riscossi dagli Istituti ed Enti indicati, per le singole categorie professionali dal decreto ministeriale 18 marzo 1949 e versati alla Gestione case per lavoratori con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni previste dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471.**

Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

Titolo I

Liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa

Art. 1.

I benefici spettanti agli attuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppressa Gestione I.N.A.-Casa, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono determinati come segue:

1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:

a) possibilità di ottenere la assegnazione in proprietà immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito;

b) possibilità di ottenere la proprietà immediata dell'alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.

2) Per gli assegnatari in locazione:

a) possibilità di ottenere la assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;

b) possibilità di ottenere la assegnazione in proprietà immediata, sia con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità anche per singoli alloggi compresi in un edificio.

I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per

la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.

Art. 2.

Gli attuali assegnatari di alloggi a riscatto ed in locazione possono ottenere i benefici indicati nell'articolo precedente facendo pervenire domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione case per lavoratori, ovvero entro cinque anni dalla data di trasferimento degli alloggi in proprietà agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Trascorso il termine di cinque anni gli assegnatari che non abbiano ancora esercitato le facoltà indicate potranno sempre farle valere nei confronti dell'ente divenuto proprietario dell'alloggio, con esclusione, per i soli assegnatari ancora in locazione, del riconoscimento dei canoni corrisposti per la locazione stessa come versati agli effetti del riscatto.

Art. 3.

Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtù di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà.

Art. 4.

All'atto del trasferimento delle proprietà degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprietà agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprietà individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprietà comune dei medesimi secondo le norme del Codice civile.

Art. 5.

Qualora la consegna agli assegnatari degli alloggi costruiti in attuazione del II piano settennale previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia effettuata dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i termini di un anno e di cinque anni previsti dal precedente art. 2 decorrono rispettivamente dalla data di consegna degli alloggi e dalla data di trasferimento in proprietà degli alloggi stessi agli enti indicati nell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 6.

Qualora l'atto originario di assegnazione non contenga tutti gli elementi formali e sostanziali indispensabili ai fini della trascrizione di cui al primo capoverso dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la Gestione

case per lavoratori o l'ente cui è trasferita la proprietà dell'alloggio provvede a stipulare con l'assegnatario richiedente apposito atto completo dei requisiti per la conversione in proprietà immediata con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.

Saranno confermati e trascritti a favore della Gestione case per lavoratori e dei suoi aventi causa tutti gli obblighi e limitazioni contenuti nell'originario atto di assegnazione a riscatto con patto di futura vendita.

Analoghi obblighi e limitazioni verranno posti e trascritti anche per gli alloggi originariamente assegnati in locazione in tutti i casi previsti dal punto 2) dell'articolo 1.

Art. 7.

Accolta la domanda dell'assegnatario aspirante alla concessione in proprietà immediata dell'alloggio con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione, del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità, la Gestione case per lavoratori, ovvero l'ente cui sia stata trasferita la proprietà dell'alloggio stesso in virtù dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede a richiedere alla competente Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'atto originario di assegnazione o dell'eventuale successivo atto previsto dal precedente articolo.

Il procedimento di conversione in proprietà di cui al precedente comma è sospeso qualora l'asse-

gnatario richiedente risulti moroso delle somme dovute.

Art. 8.

Nel caso in cui l'assegnatario di un alloggio in locazione richieda l'applicazione dei benefici previsti dal punto 2) dell'art. 1 del presente decreto la Gestione case per lavoratori provvede alla determinazione del canone di riscatto dovuto per l'alloggio stesso applicando le disposizioni previste per tale operazione per le costruzioni realizzate dalla Gestione I.N.A.-Casa nei due piani settennali e assegnate a riscatto con patto di futura vendita.

Il pagamento della differenza tra il canone di ammortamento e quello di locazione già corrisposto verrà effettuato attraverso proporzionale maggiorazione delle quote dovute per il periodo residuo di ammortamento.

E' in facoltà dell'assegnatario di pagare tale differenza in unica soluzione beneficiando dello sconto al tasso del 5% per il periodo ancora mancante al termine dell'ammortamento.

Art. 9.

Lo sconto al tasso del 5% nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è applicato anche alle richieste di riscatto anticipato degli assegnatari, già avanzate ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 14 febbraio 1963, n. 60, non era stato ancora stipulato il relativo contratto.

Art. 10.

Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprietà dai relativi assegnatari vengono trasferiti in proprietà degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori.

Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovrà essere espressamente previsto che gli Istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosità degli assegnatari.

Art. 11.

Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitata dagli I.A.C.P., dall'I.N.C.I.S. e dagli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a partire dalla data della consegna degli alloggi di cui al precedente articolo 3.

Art. 12.

Le quote di riscatto di cui all'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, debbono essere versate alla Gestione case per lavoratori dagli enti divenuti proprietari in 4 rate trimestrali anticipate con scadenze alla fine

dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Sulle rate non pagate alle singole scadenze trimestrali decorrono, a carico degli enti divenuti proprietari, gli interessi legali.

Art. 13.

Le quote di riscatto di cui al precedente articolo sono determinate in misura corrispondente all'importo complessivamente dovuto dall'assegnatario alla Gestione case per lavoratori sia in virtù dell'originario atto di assegnazione, sia in forza di eventuali ulteriori impegni assunti dall'assegnatario medesimo dopo la stipulazione dell'originario contratto.

Art. 14.

Qualora all'atto della consegna degli alloggi agli Istituti autonomi case popolari, all'I.N.C.I.S. o agli altri Enti indicati all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, numero 60, i relativi assegnatari risultino morosi, l'ammontare del debito esistente al momento deve essere corrisposto dall'Ente acquirente alla Gestione case per lavoratori in unica soluzione entro il termine massimo di cinque anni dalla data della consegna stessa.

L'Ente stesso è legittimato ad esercitare le azioni del caso nei confronti dell'assegnatario e subentra nelle azioni già in corso.

Dalle somme dovute alla Gestione in virtù del primo comma del presente articolo sono detratte le spese comunque sostenute per il recupero.

Art. 15.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente

decreto l'amministrazione degli stabili resta affidata alla Gestione case per lavoratori secondo le norme e i regolamenti vigenti alla data di pubblicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 16.

La Gestione case per lavoratori, in applicazione dell'articolo 23 lettera i) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede alla manutenzione straordinaria ed alla esecuzione delle opere integrative che siano ritenute tecnicamente indispensabili.

Si intendono come opere integrative quelle previste dal progetto originario e che per qualsiasi motivo non furono portate a compimento al momento della costruzione degli alloggi e sempreché siano considerate tecnicamente indispensabili.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ovvero agli Enti di cui all'art. 4 della citata legge, e che si renderanno successivamente liberi, verranno assegnati con i criteri di graduazione che gli Enti stessi seguono in sede di assegnazione. In tali casi sarà comunque osservato il criterio secondo il quale, a prescindere da ogni altro requisito, è data precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata.

TITOLO II

Programma decennale di costruzione di case per lavoratori

CAPO I

Finanziamento del programma

Art. 18.

Ai fini dell'esclusione del pagamento del contributo previsto dall'art. 10, lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per l'applicazione delle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Art. 19.

I contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a norma delle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono calcolati sulla retribuzione presa a base per la determinazione del contributo previdenziale ed assistenziale unitamente al quale i contributi anzidetti devono essere versati dai datori di lavoro ai sensi del terzo comma dell'art. 11 della legge stessa.

Art. 20.

Sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo minimo di un mese secondo il disposto del predetto art. 12, salvo

quanto previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge citata.

CAPO II

ORGANI DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE

Comitato Centrale

Art. 21.

Il Comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la realizzazione delle finalità previste dagli articoli 14 e 15 della legge stessa provvede:

1) alla predisposizione del programma decennale, suddiviso in piani pluriennali, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori e le loro famiglie, inserite in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza;

2) allo stanziamento nell'ambito di ciascun piano pluriennale dei fondi necessari per:

a) l'acquisizione delle aree fabbricabili individuate per ogni comprensorio dei piani delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) la costruzione di abitazioni;

c) la realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attività spirituali, culturali, ricreative e sociali;

d) la realizzazione di impianti e attrezzature sportivi;

e) la istituzione e lo svolgimento del servizio sociale;

f) la esecuzione dei lavori di cui all'art. 26 della legge.

Il Comitato centrale deve inoltre provvedere allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale e per la esecuzione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota.

Il Comitato provvede infine agli eventuali stanziamenti che risultino necessari al completamento dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, numero 1148;

3) alla determinazione del costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni, atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località;

4) alla determinazione del costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto;

5): a) a stabilire la circoscrizione dei comprensori intercomunali, ai fini della ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia;

b) ad impartire le direttive di carattere generale per l'attuazione da parte della Gestione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori;

c) a provvedere alla determinazione delle località ove dovranno essere realizzati gli alloggi di cui all'articolo 26 della legge ed alla fissazione dei criteri generali per l'esecuzione delle opere;

d) a determinare, nel quadro dell'impostazione del programma e dei relativi piani pluriennali,

le ricerche operative da eseguirsi sull'edilizia residenziale, nonché la sperimentazione da effettuarsi attraverso la esecuzione di appositi progetti edilizi;

e) a deliberare la istituzione dei Comitati provinciali previsti dall'art. 24 della legge;

f) a stabilire i termini per la pubblicazione dei bandi di prenotazione per i vari settori indicati dall'articolo 15 della legge;

g) a presentare una propria relazione al ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale sul bilancio annuale della Gestione case per lavoratori;

h) a presentare ogni anno una propria relazione tecnica al Ministro per i lavori pubblici sullo svolgimento e sulla realizzazione dei programmi.

Art. 22.

Il Comitato centrale ha facoltà:

1) di chiedere alle amministrazioni statali e locali, nonché a tutti gli enti di diritto pubblico che comunque svolgono attività edilizia, o comunque interessante l'attività edilizia, le notizie ed i dati che possano essere necessari;

2) di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e, tramite il ministero dei Lavori Pubblici, al Consiglio superiore dei lavori pubblici dati ed assistenza per la risoluzione dei problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case;

3) di impartire, su richiesta della Gestione case per lavoratori, e di propria iniziativa, disposizioni intese a facilitare la applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nel corso della esecuzione dei piani;

4) di chiedere alla Gestione case per lavoratori notizie sullo svolgimento dei piani di esecuzione, al fine della necessaria informazione per la predisposizione dei piani successivi.

Art. 23.

Il Comitato centrale, in relazione al programma decennale e per ogni piano pluriennale, ripartisce i fondi per regione ed assegna a ciascuna provincia il fondo suddiviso per ognuno dei settori previsti all'art. 15 della legge.

L'applicazione dei criteri previsti dalla legge deve avvenire in modo da consentire di ridurre la differenza tra gli indici di affollamento relativi alle abitazioni dei lavoratori nelle varie località.

In relazione a quanto sopra il Comitato centrale, con riguardo anche al diverso grado di sviluppo economico delle singole zone, può impostare i propri interventi valutando la opportunità di accelerare nel tempo l'azione perequatrice.

Art. 24.

Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato centrale, i Comitati provinciali entro due mesi dalla richiesta del Comitato centrale esprimono il proprio parere circa la ripartizione dei fondi assegnati alle rispettive provincie proponendo la delimitazione dei comprensori intercomunali.

Tenuto conto del parere espresso dai Comitati provinciali, se pervenuto nel termine sopra indicato, il Comitato centrale ripartisce i fondi nell'ambito delle provincie e completa i program-

mi definitivi da sottoporre alle approvazioni previste dalla legge.

Art. 25.

In sede di esecuzione del programma, i fondi non utilizzati per uno dei settori 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 60 saranno ripartiti dal Comitato centrale nell'ambito della provincia, sentito il parere dei Comitati provinciali.

Art. 26.

Il Comitato centrale deve inoltre provvedere:

1) alla determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2% ed il massimo del 3%;

2) a stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

3) a fissare i rimborsi spettanti agli enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani;

4) a proporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed al Ministro per i lavori pubblici, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluricennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi case popolari a titolo di rimborso delle spese per le funzioni da essi esercitate nella esecuzione dei piani stessi.

Art. 27.

Il presidente del Comitato centrale:

a) convoca e presiede il Comitato centrale e fissa altresì l'or-

dine del giorno delle singole riunioni;

b) rappresenta il Comitato centrale nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché in tutti i rapporti con la Gestione case per lavoratori, con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Gestione case per i lavoratori.

Art. 28.

Il segretario del Comitato centrale interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al Presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

Art. 29.

Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dalla Gestione case per lavoratori nel numero e nelle persone indicate dal Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato centrale ha altresì facoltà di avvalersi della consulenza di esperti di propria fiducia.

L'incarico a tali esperti è conferito dalla Gestione case per lavoratori la quale provvede alla determinazione ed al pagamento dei compensi.

Gestione case per lavoratori

Art. 30.

Il presidente della Gestione case per lavoratori:

a) ha la legale rappresentanza della Gestione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge;

d) sottoscrive gli atti e i contratti, rilascia procure anche ad estranei della Gestione e conferisce mandato alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Il presidente designa uno dei vice presidenti a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori ha il compito:

a) di eleggere, nel proprio seno, il presidente;

b) di redigere il bilancio della Gestione da presentare, entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di cui all'art. 22 della legge, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di assumere le decisioni per il regolamento dei rapporti tra la Gestione e gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti di cui all'art. 4 della legge, ai fini della liquidazione

del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa.

d) di assumere le decisioni per il regolamento dei rapporti tra la Gestione, gli Istituti autonomi per le case popolari, gli Istituti di credito e gli altri Enti che concorrono alla attuazione del piano decennale;

e) di fissare ed aggiornare, ove occorra, le norme tecniche per la progettazione ed esecuzione delle costruzioni in vista del miglioramento qualitativo della produzione, dell'adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, mediante la graduale adozione dei metodi di progettazione coordinata od integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente le modalità di appalto, la conduzione dei lavori ed il collaudo. Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) di deliberare l'acquisizione delle aree e di promuovere le dichiarazioni di pubblica utilità e gli espropri ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 della legge, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio;

g) di designare i rappresentanti della Gestione nelle Commissioni comunali o consortili previste dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 1 67;

h) di provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate e con gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, in attuazione dei criteri che a norma dell'art. 14 della legge saranno fissati dal Comitato centrale, alla

predisposizione dei progetti esecutivi di insieme dei quartieri e dei progetti esecutivi dei servizi pubblici e delle attrezzature dei quartieri, nonché, ove sia il caso, alla esecuzione dei servizi e delle attrezzature anzidetti attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri enti.

Al fine di assicurare l'organicità del processo di progettazione, la designazione dei professionisti incaricati della redazione dei progetti di insieme dovrà avvenire, d'intesa fra Gestione ed Istituti autonomi case popolari, contemporaneamente alla nomina dei professionisti incaricati della progettazione edilizia;

i) di esercitare, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio, i poteri attribuiti dalla legge alla Gestione in materia di designazione e sostituzione di Stazioni appaltanti, nonché la facoltà di delega prevista dal penultimo comma dell'art. 30 della legge.

Nell'attribuzione dell'incarico di stazione appaltante per la costruzione degli alloggi di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge, la Gestione case per lavoratori può dare la preferenza alle aziende o enti che concedano le aree a condizioni di particolare favore, ovvero che costruiscano nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167;

l) di determinare le modalità da seguire — nell'ambito delle presenti norme — per la prenotazione e per l'assegnazione degli alloggi realizzati in base al programma decennale;

m) di decidere in merito alle eventuali azioni giudiziarie proposte contro la Gestione o da pro-

muovere nell'interesse della Gestione stessa;

n) di promuovere, ottenuti i relativi stanziamenti dei fondi da parte del Comitato centrale, studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell'edilizia residenziale e di predisporre l'attuazione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota;

o) di promuovere, ottenuti i relativi stanziamenti da parte del Comitato centrale, ricerche e studi per l'istituzione del servizio sociale nei quartieri e di curare i rapporti con gli enti interessati o preposti allo svolgimento del servizio stesso;

p) di predisporre attraverso appositi concorsi biennali da effettuarsi per titoli o su presentazione di progetti l'Albo Nazionale dei progettisti di cui alla lettera e) dell'art. 23 della legge;

q) di deliberare sull'organizzazione dei servizi nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi del regolamento di cui all'art. 39 della legge;

r) di deliberare in merito a quanto altro necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Gestione dalla legge.

Per gli adempimenti di cui alle lettere e), f) ed n), del presente articolo, la Gestione può avvalersi di liberi professionisti, di istituti specializzati nonché di altri organismi competenti nella materia.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

Il Consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti il Consiglio di amministrazione più uno.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 33.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Gestione nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il segretario del Consiglio redige i verbali delle adunanze firmandoli unitamente al presidente, rilascia le copie e gli estratti delle deliberazioni assunte sia dal Consiglio di Amministrazione della Gestione case per lavoratori, sia dal Consiglio direttivo della soppressa Gestione I.N.A.-Casa.

Le copie e gli estratti si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Art. 34.

Il Collegio dei sindaci adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge.

In particolare, il Collegio sindacale:

1) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e controlla l'esatta tenuta delle scritture contabili;

2) predispone, entro il 15 ottobre di ogni anno, la propria relazione al bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

Il Collegio sindacale dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 35.

I componenti del Consiglio di amministrazione della Gestione durano in carica cinque anni.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste, però, non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.

L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza di cui al successivo articolo hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

Art. 36.

I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 37.

Il direttore generale della Gestione è a capo di tutti i servizi

dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovrintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede alla destinazione del personale stesso ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dalle presenti norme, dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio di amministrazione al Collegio dei sindaci perché questo provveda agli adempimenti di sua competenza e predisponga la propria relazione.

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 della legge, il presidente del Consiglio di amministrazione provvede a presentare al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il bilancio corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Il bilancio è trasmesso, altresì, al Comitato per gli adempimenti, di cui alla lettera g) punto 5) dell'art. 21 delle presenti norme.

Comitati provinciali

Art. 39.

I Comitati provinciali istituiti con delibera del Comitato centrale sono presieduti dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sono costituiti:

dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

da un rappresentante della Gestione case lavoratori;

dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

da un rappresentante della Camera di commercio;

da nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dirigenti di azienda, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

da quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10 lettera c) della legge, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

da un ingegnere e da un architetto liberi professionisti designati dai rispettivi ordini professionali competenti per territorio;

da un rappresentante dell'ordine dei medici;

da tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dalle Organizzazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale;

da tre sindaci di Comuni della Provincia eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale;

da un esperto in materia di servizio sociale, con voto consultivo, designato dalla Gestione.

Nelle Province in cui ricadono aree e nuclei di sviluppo industriale i Comitati provinciali saranno integrati da un rappresentante di ciascuno dei rispettivi Consorzi.

Ogni qualvolta il Comitato provinciale tratti questioni relative all'attuazione dei piani in singoli

Comuni, i sindaci dei Comuni interessati sono chiamati *pro tempore* a far parte del Comitato.

I componenti del Comitato provinciale sono nominati con delibera del Comitato centrale.

Il Comitato provinciale elegge, nel suo seno, il vice presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 40.

Ai comitati provinciali sono attribuiti i seguenti compiti:

esprimere il parere sulla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia;

esprimere parere sulle questioni relative all'attuazione dei piani su richiesta del Comitato centrale o della Gestione case per lavoratori;

collaborare con la Gestione per la istituzione del servizio sociale a norma dell'articolo 23 lettera m) della legge.

I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in ordine all'attuazione dei piani.

Art. 41.

Il presidente del Comitato provinciale convoca e presiede il Comitato stesso fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il segretario del Comitato pro-

vinciale redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze stesse.

I Comitati provinciali hanno sede presso gli Uffici provinciali del lavoro.

Nessun compenso o rimborso spese spetta ai componenti dei Comitati provinciali.

Istituti autonomi per le case popolari

Art. 42.

In base alle disposizioni contenute negli articoli 18, 27, 28, 30 e 31 della legge, la esecuzione del programma decennale nelle singole provincie è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari che assumono ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

Art. 43.

Per le finalità e secondo le attribuzioni ad essi devolute dalle norme richiamate nel precedente articolo, gli Istituti autonomi per le case popolari assumono i seguenti compiti:

1) dirigere e controllare la esecuzione dei programmi di rispettiva competenza approvati dalla Gestione case per lavoratori;

2) istituire la Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi relativi;

3) integrare il Consiglio di amministrazione ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge;

4) provvedere all'approvazione dei progetti esecutivi delle va-

rie opere programmate, sentita la Commissione tecnica prevista dal successivo art. 49 garantendo la conformità alle norme tecniche fissate dalla Gestione case per lavoratori nonché la rispondenza ai relativi costi fissati dal Comitato centrale;

5) realizzare le costruzioni mediante pubblico appalto, o altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, esclusa la trattativa privata, con diretta stipulazione dei relativi contratti ed assicurare la direzione tecnica, la contabilità e la sorveglianza delle singole opere;

6) controllare le altre diverse stazioni appaltanti ed in particolare, gli Enti pubblici o privati, ovvero le aziende che siano direttamente incaricate delle costruzioni per i propri dipendenti, nonché le cooperative ed i lavoratori singoli o raggruppati beneficiari dei prestiti, al fine di assicurare il buon esito dei programmi sotto il profilo tecnico-amministrativo;

7) procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo delle singole opere, trasmettendo copia dei certificati di collaudo per conoscenza alla Gestione case per lavoratori;

8) assicurare diretti rapporti con gli enti e gli uffici pubblici locali per tutto quanto attiene all'esecuzione dei programmi, stabilendo, in ispecie, ogni utile forma di intesa e di collaborazione con i competenti Comitati provinciali;

9) fornire tempestivamente ed in qualunque momento alla Gestione case per lavoratori, sia di propria iniziativa, sia su richiesta

della Gestione stessa, le notizie generali e particolari ed ogni necessario documento tecnico, amministrativo-legale o contabile riguardanti le costruzioni in corso o realizzate.

Art. 44.

Agli Istituti autonomi per le case popolari sono attribuite anche le seguenti altre funzioni:

1) accertare la idoneità dei progetti presentati dai lavoratori ammessi ad usufruire di prestiti ai sensi dell'art. 16 della legge, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dal successivo art. 49;

2) attestare la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o da acquistare o migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui al precedente punto 1);

3) controllare con ispezioni periodiche, ai fini della erogazione dei prestiti concessi, la regolare esecuzione delle opere, apponendo il visto sui certificati di pagamento solo dopo aver accertata l'effettiva esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 45.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati gli Istituti autonomi per le case popolari sono soggetti alla vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici.

La Gestione case per lavoratori esercita i compiti di indirizzo e di vigilanza previsti dal punto b) dell'art. 23 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche attraverso verifiche di carattere tecnico, amministrativo e contabile.

Dell'esito degli accertamenti la Gestione informa il Ministero dei lavori pubblici per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 46.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono responsabili del buon uso dei fondi che sono ad essi accreditati mediante anticipazioni della Gestione case per lavoratori fino alla concorrenza del 94% della spesa prevista per la realizzazione dei programmi. Il rimanente 6% sarà accreditato alla presentazione dei certificati di collaudo dei singoli lavori, inviati alla Gestione, per conoscenza, a norma del punto 7) del precedente art. 43.

Art. 47.

Il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è effettuato da ingegneri o architetti iscritti negli elenchi dei collaudatori delle opere di edilizia economica e popolare presso il Ministero dei lavori pubblici.

La nomina del collaudatore è fatta nei limiti di competenza di importo, dal Ministero dei lavori pubblici, ovvero dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, ai quali gli Istituti autonomi case popolari debbono inoltrare richiesta all'atto dell'aggiudicazione dei lavori.

Art. 48.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, al termine dei lavori, debbono inviare al Ministero dei lavori pubblici ovvero al Provveditorato regionale delle

opere pubbliche, nei limiti della competenza di importo, e, per conoscenza, alla Gestione case per lavoratori copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.

Art. 49.

Per gli adempimenti previsti dal punto 4) del precedente articolo 43, gli Istituti autonomi case popolari sono tenuti, per ciascun progetto, a sentire il parere di Commissioni delle quali devono far parte, per ogni Provincia:

il presidente dell'Istituto autonomo case popolari o un suo delegato;

un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

l'assessore all'edilizia o all'urbanistica del Comune interessato o un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione:

un architetto o un ingegnere scelti con criterio di rotazione tra una rosa di nominativi segnalati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

un architetto o un ingegnere scelto con criterio di rotazione tra una rosa di nominativi segnalati dai rispettivi Ordini professionali competenti per territorio;

un rappresentante dell'ente cui è affidato il servizio sociale.

Ove l'esame riguardi progetti predisposti da Stazioni appaltanti diverse dagli Istituti autonomi per le case popolari, è chiamato altresì a far parte della Commissione un rappresentante tecnico della Stazione appaltante interessata.

Partecipa ai lavori della Com-

missione il capo del gruppo progettista del complesso oggetto di esame, il quale può chiamare a riferire gli altri membri del gruppo per gli aspetti progettuali di loro competenza.

Presiede la Commissione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari o un suo rappresentante.

CAPO III

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Bandi di prenotazione

Art. 50.

In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori indicati all'art. 15 della legge, la Gestione case per lavoratori provvede, per comprensorio intercomunale ad emanare gli appositi bandi per la raccolta delle prenotazioni. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 51

Le domande di prenotazione di cui all'articolo precedente debbono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione case per lavoratori ed essere presentate all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. Ogni domanda è valida esclusivamente per il bando a cui si riferisce.

Art. 52.

Nei bandi per la prenotazione degli alloggi da destinarsi ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2)

dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:

a) il numero degli alloggi da assegnare in proprietà con garanzia ipotecaria e il numero degli alloggi da assegnare in locazione;

b) la durata del periodo di ammortamento;

c) l'entità delle quote mensili costanti di ammortamento e quella del canone mensile di locazione calcolati in base ai costi convenzionali a vano fissati dal Comitato centrale;

d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime;

e) il limite massimo di vani utili prenotabili da concorrenti che non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Nei bandi suddetti, deve essere, altresì, menzionata la facoltà concessa ai lavoratori ed alle aziende di avvalersi delle facilitazioni previste dall'art. 30 della legge, con la precisazione che:

1) i lavoratori possono godere di tali facilitazioni subordinatamente alla costituzione di raggruppamenti da formarsi dopo la individuazione degli effettivi assegnatari;

2) le aziende, qualora queste non intendano costruire su una area compresa nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, concedano un'area idonea a condizioni di favore.

Art. 53.

Nei bandi per la prenotazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da destinarsi ai soci

di cooperative di cui al punto 3) dell'art. 15 della legge, debbono essere indicati:

a) il numero delle cooperative da ammettere al finanziamento;

b) la data, il luogo e le modalità del sorteggio per la scelta delle cooperative da finanziare nel caso in cui il numero delle cooperative concorrenti sia superiore a quello fissato nel bando di prenotazione.

Per ogni concorso successivo al primo deve essere indicato che la metà del finanziamento è riservata alle cooperative concorrenti che hanno infruttuosamente partecipato ai sorteggi eseguiti in relazione ai bandi precedenti e che di tale quota, a partire dal terzo concorso, la metà deve essere, a sua volta, riservata alle cooperative rimaste escluse più volte.

La partecipazione ai sorteggi riservati alle cooperative escluse più volte ovvero una volta soltanto, non preclude, per le prime, la partecipazione ai sorteggi riservati alle cooperative escluse una sola volta e, per ambedue le categorie, la partecipazione al sorteggio relativo alla metà del finanziamento non riservato.

Deve essere altresì indicato che ogni cooperativa può concorrere al sorteggio anche con più gruppi di soci ognuno dei quali sia almeno pari al minimo previsto;

c) i numeri minimo e massimo dei soci di ciascuna cooperativa che possono beneficiare dell'alloggio;

d) la durata del periodo di ammortamento con la precisazione che le quote di riscatto saranno determinate sulla base del costo effettivo degli alloggi;

e) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

Nei bandi suddetti deve essere, altresì, precisato che le cooperative ammesse al finanziamento debbono concorrere alla realizzazione degli alloggi prenotati mediante il conferimento di area idonea ovvero con un versamento la cui entità è stabilita nel bando. Il numero dei vani utili prenotabili da ciascun socio non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare più due.

Le facilitazioni previste dall'art. 30 della legge, per le cooperative ammesse al finanziamento, debbono essere citate nei bandi di prenotazione.

Art. 54.

Nei bandi per la prenotazione dei prestiti di cui al fondo di rotazione previsto al punto 4) dell'art. 15 della legge debbono essere indicati:

a) l'entità delle somme destinate a prestito e l'importo massimo del singolo prestito;

b) il diritto di precedenza nella concessione del prestito a favore dei lavoratori che intendano procedere alla costruzione dell'alloggio direttamente ovvero attraverso cooperative da costituirsi dopo l'individuazione degli effettivi assegnatari dei prestiti;

c) le modalità di concessione del prestito;

d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime;

e) la limitazione concernente il numero dei vani da costruire

o da acquistare e il numero dei vani risultanti dopo l'ampliamento dell'alloggio. In ogni caso, detti vani non possono superare il numero dei componenti il nucleo familiare del prenotatario più due.

Nei bandi suddetti deve essere, altresì, menzionata la facoltà prevista al punto b) dell'art. 25 della legge di provvedere direttamente all'acquisto di area idonea da parte degli assegnatari dei prestiti concessi per la costruzione degli alloggi. Inoltre, deve essere precisato che, qualora il prestito sia richiesto per risanare, migliorare od ampliare l'alloggio di proprietà del richiedente, il prestito stesso deve essere garantito dal valore dell'immobile non gravato da ipoteche pregiudizievoli.

Art. 55.

La determinazione delle aziende, degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui al punto 2) dell'art. 15 della legge avviene mediante l'esperimento di appositi concorsi.

I bandi relativi sono pubblicati, per ciascuna località, in relazione allo stanziamento effettuato dal Comitato centrale, con la procedura stabilita per gli altri bandi di prenotazione.

Nel testo dei bandi è indicato:

a) il numero minimo di dipendenti necessario per concorrere alla prenotazione;

b) il numero massimo di alloggi ai quali può concorrere la azienda o il raggruppamento di aziende;

c) l'adozione del criterio del sorteggio per la scelta degli enti o aziende da ammettere alla pre-

notazione nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti sia superiore al numero degli alloggi indicati nel bando.

Dovrà essere altresì indicato che nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti da enti o aziende sia inferiore a quello degli alloggi indicati nel bando, gli alloggi saranno ripartiti fra gli enti e le aziende che hanno concorso in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti aventi diritto;

d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

Requisiti per concorrere e graduatorie di assegnazione

Art. 56.

La prenotazione degli alloggi da realizzare per i settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 15 della legge, nonché dei prestiti previsti al punto 4) dello stesso articolo è disciplinata come segue.

Possono presentare domanda per la prenotazione di un alloggio in proprietà con garanzia ipotecaria o di un prestito ai sensi dell'art. 16 della legge tutti i lavoratori subordinati che:

a) abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese ovvero abbiano versato i contributi previsti alla lettera b) dell'art. 10 della legge, per lo stesso periodo. Per i soci di cooperative il periodo minimo di contribuzione

come sopra indicato è stabilito in un anno;

b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella località ove, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato centrale, si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti;

c) non siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari della località di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio idoneo nella località stessa. Per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani;

d) non siano essi stessi o membri del loro nucleo familiare proprietari di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire ducentomila;

e) non fruiscono di un reddito netto annuo, tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, superiore a lire unmilione duecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Le domande per la prenotazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti

i lavoratori subordinati che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a), b), d) ed e) i quali non siano proprietari, essi stessi o membri della famiglia, di un alloggio idoneo nelle località ove si fanno le costruzioni.

Art. 57.

Per l'assegnazione degli alloggi previsti ai punti 1) e 2) dell'articolo 15 della legge sono formate distinte graduatorie a seconda che trattisi di alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria o di alloggi in locazione.

Qualora il numero dei richiedenti appartenenti ai settori di cui ai punti sopra indicati sia inferiore al numero degli alloggi prenotabili per ciascun bando, gli alloggi vengono assegnati mediante estrazione a sorte.

Art. 58.

Per le Cooperative previste al punto 3) dell'art. 15 della legge, ammesse al finanziamento, la precedenza nella scelta dell'alloggio da parte dei singoli soci è determinata in base all'ordine stabilito nello statuto delle cooperative stesse, ovvero, in difetto, seguendo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci.

Art. 59.

Per l'assegnazione dei prestiti di cui al settore indicato al punto 4) dell'art. 15 della legge, sono formate tre graduatorie: la prima riservata ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, la seconda riservata a coloro che aspirino ad acquistare l'alloggio, la terza riservata a coloro che in-

tendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

Art. 60.

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

La Commissione provinciale provvede altresì ad effettuare i sorteggi di cui al precedente articolo 53 lettera b) nonché a compiere ogni operazione conseguente all'espletamento degli speciali bandi indicati all'art. 55 delle presenti norme.

La Commissione provinciale è composta:

1) da un magistrato, presidente, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio;

2) da un magistrato, vice presidente, anch'esso designato dalla Corte di appello competente per territorio;

3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

4) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;

5) dal capo dell'Ufficio del genio civile o da un suo delegato;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 10 della legge, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

Della Commissione provinciale può far parte un rappresen-

tante della Gestione case per lavoratori senza diritto a voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per le categorie di cui al numero 6) sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, può, con suo decreto, istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 61.

Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per la prenotazione degli alloggi di cui ai settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 15 della legge, nonché dei prestiti e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.

Eguale facoltà spetta alla Gestione case per lavoratori.

Art. 62.

Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi che risul-

tano tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dai successivi articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 delle presenti norme.

Le graduatorie debbono essere pubblicate, con indicazione del punteggio e con la espressa indicazione della possibilità di opposizione, nella *Gazzetta* o Bollettino ufficiale della Regione, ovvero nel Foglio annunci legali della Provincia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente art. 60, che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In difetto di opposizione, ovvero dopo la pronunzia sulle opposizioni, le graduatorie sono rimesse alla Gestione case per lavoratori la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dal successivo articolo 63.

Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò la Commissione provinciale dà notizia mediante pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta* o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunci legali della Provincia.

Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.

La Commissione provinciale dà altresì notizia, nei modi sopra indicati, dell'esito dei sorteggi.

Art. 63.

La Gestione case per lavoratori, qualora prima dell'approvazione della graduatoria ritenga che la graduatoria stessa contenga vizi di legittimità per la posizione di uno o più concorrenti avuto riguardo ai requisiti per concorrere, alle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio ed alle eventuali variazioni intervenute, può chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti previsti dal successivo art. 67.

Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la Gestione case per lavoratori provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria ovvero alla sua approvazione.

In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale, la graduatoria si intende sospesa.

Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale competente la quale deve provvedere entro il termine di trenta giorni alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale.

Delle graduatorie modificate dalla Gestione case per lavoratori e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di quelle annullate è data notizia nei modi indicati dall'articolo 62.

Art. 64.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della consegna dell'alloggio e del perfezionamento dell'operazione di prestito, la Gestione case per lavoratori, sia attraverso accertamenti diretti, sia mediante segnalazioni delle Commissioni provinciali in ottemperanza a quanto disposto dal seguente art. 65 ritenga che la posizione di uno dei concorrenti non sia regolare per inesistenza o perdita dei requisiti prescritti per concorrere o per inesistenza o mutamento delle condizioni che hanno determinato la classificazione della domanda del concorrente, può chiedere il parere della Commissione centrale.

In caso di richiesta di parere la graduatoria si intende sospesa e la Gestione case per lavoratori provvede in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale.

In caso di esclusione della domanda o di modifica della classificazione della domanda stessa, il provvedimento adottato deve essere pubblicato nei modi previsti dall'art. 62.

Art. 65.

La Commissione provinciale, prima della consegna degli alloggi o del perfezionamento delle operazioni di prestito, accerta la persistenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda di prenotazione nonché delle condizioni in base alle quali è stato attribuito il punteggio.

Le eventuali variazioni in tal modo accertate sono comunicate alla Gestione case per lavoratori

ai fini dell'applicazione del precedente art. 64.

Art. 66.

Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di prenotazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti il nucleo familiare, ancorché questi non siano in possesso dei requisiti di cui al punto a) dell'art. 56 e sempreché almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.

L'erede o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda ferma restando la posizione acquisita dalla domanda del deceduto.

Nel caso in cui un lavoratore concorrente abbia rassegnato le dimissioni, sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una amministrazione, da un ente pubblico o da una azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente, egli non perde il diritto acquisito, in forza della sua posizione in graduatoria, alla eventuale assegnazione dell'alloggio, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'art. 56.

Art. 67.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

1) da un magistrato di Cassazione, presidente, designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;

2) da un magistrato di Appello, vice presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;

3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

4) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro dei lavori pubblici;

5) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro per il tesoro;

6) da un funzionario della Gestione case per lavoratori scelto fra i dirigenti;

7) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate all'articolo 10 della legge, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate a base nazionale;

8) da un rappresentante del settore delle cooperative scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati dalle organizzazioni cooperative riconosciute.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice presidente.

Per ognuna delle categorie di cui ai numeri 7) e 8) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 68.

Sono compiti della Commissione centrale:

a) esprimere i pareri previsti dagli articoli 63 e 64 delle presenti norme;

b) esprimere pareri in materia di prenotazione e di assegnazione di alloggi e prestiti previsti dai piani pluriennali su quesiti posti dal Comitato centrale, dalla Gestione case per lavoratori e dalle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.

Criteri di preferenza e graduatorie

Art. 69.

I criteri di preferenza per la assegnazione degli alloggi e dei prestiti, previsti per i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'articolo 15 della legge, sono determinati in base alle condizioni del lavoratore prenotatario riferite a:

bisogno di alloggio;

anzianità di lavoro nel comprensorio ove si fanno le costruzioni o si concedono prestiti;

anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello de-

cennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 70.

In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:

A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di prenotazione ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero di sfratto, purché non causato da immoralità o inadempienza contrattuale:

a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica: punti 4;

b) in soffitte, in sottoscale od in sotterranei: punti 2;

c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:

1) con la determinazione di una situazione di sovraffollamento (oltre due persone per vano utile): punti 4;

2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento: punti 2;

B) domande di lavoratori che abitano con il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di prenotazione:

d) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto: punti 3;

e) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti: punti 3;

f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: punti 3;

g) in alloggio sovraffollato (oltre due persone per vano utile): punti 2;

h) in alloggio antigienico (dichiarato tale dalla pubblica autorità): punti 2;

C) domande di lavoratori che siano costretti a vivere — alla data di pubblicazione del bando di prenotazione — separati dal proprio nucleo familiare in quanto nel luogo di lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare stesso: punti 3.

I punteggi previsti nelle precedenti lettere A, B, C non sono in nessun caso fra loro cumulabili.

Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti direttamente per i propri dipendenti da aziende, enti pubblici o amministrazioni, secondo quanto previsto al settore di cui al punto 2 dell'art. 15 della legge, fra i titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono previste le costruzioni, avvenuto da non oltre 18 mesi alla data di pubblicazione del bando di prenotazione, nell'ambito delle stesse aziende, enti pubblici e amministrazioni.

Al titolo suddetto sono attribuiti punti 1 addizionabili a quelli precedentemente indicati.

Alle domande presentate da lavoratori membri di famiglie numerose, intendendosi tali quelle che comprendono — tra genitori e figli — almeno sette componenti il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare, si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551.

Ai lavoratori che intendano contrarre matrimonio, è riservata una percentuale di alloggi pari al rapporto fra le domande presentate da tale categoria e quelle presentate dalla generalità dei lavoratori, in ogni caso non superiore al 10% degli alloggi ammessi a concorso.

Le domande alle quali non sia attribuito alcun punteggio in relazione al bisogno di alloggio sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 71, 72 e 73.

Art. 71.

In relazione all'anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti, i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:

per anzianità di lavoro da uno a tre anni: punti 0,50;

per anzianità di lavoro da tre a sei anni: punti 1;

per anzianità di lavoro oltre i sei anni fino a nove anni: punti 2;

per anzianità di lavoro oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;

per anzianità di lavoro oltre i dodici anni: punti 4.

Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro dei concorrenti che al momento della pubblicazione del bando prestino abitualmente la loro opera nella località ove si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella località stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purché la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei soli periodi di attività lavorativa subordinata effettuata nella località considerata e che possono essere documentati dall'interessato.

Nel caso in cui il lavoratore appartenga a categoria che esplicava attività che non consenta una sede fissa di lavoro si tiene conto dei periodi di lavoro ovunque prestati.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina le categorie sopra indicate.

Alle domande dei lavoratori che concorrono in base al titolo della residenza, il punteggio di cui sopra è attribuito per l'eventuale periodo in cui il concorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nella località ove sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti.

Art. 72.

In relazione all'anzianità di contribuzione ai piani settennali

ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60, i punteggi da attribuirsi alle domande in base ai periodi di effettiva contribuzione sono stabiliti nel modo seguente:

per anzianità di contribuzione da tre a sei anni: punti 1;

per anzianità di contribuzione oltre i sei anni: punti 2;

per anzianità di contribuzione oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;

per anzianità di contribuzione oltre i dodici anni: punti 4.

Art. 73.

Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro o contribuzione, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente:

Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore:

da due a tre unità: punti 1;

da quattro a cinque unità: punti 2;

da sei a sette unità: punti 3;

otto unità ed oltre: punti 4.

Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della attribuzione del punteggio sopra indicato, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti, seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali od affini

sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente con il lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.

Art. 74.

Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della pubblicazione del bando.

Art. 75.

L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda risultante dalla somma dei punti relativi ai titoli di cui agli articoli precedenti.

A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte.

Dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Gestione case per lavoratori, questa autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta* o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunci legali della Provincia e indice il sorteggio da effettuarsi a cura della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale effettua, altresì, le operazioni di sorteggio di cui al comma b) dell'art. 53.

Art. 76.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 77.

Ogni rinuncia all'assegnazione è irrevocabile; essa, sempreché espressa prima della consegna

dell'alloggio o del perfezionamento dell'operazione di prestito, importa l'esclusione definitiva del rinunciatario dalla graduatoria, la sua sostituzione con il concorrente che lo segue nella graduatoria medesima e, conseguentemente, l'assegnazione dell'alloggio o del prestito risulta a favore dei lavoratori successivamente graduati.

Qualora il rinunciatario sia socio di cooperativa, al medesimo subentra il lavoratore che lo segue nell'ordine di elecazione stabilito dalla cooperativa stessa e il numero originario dei soci prenotati viene ricostituito con l'utilizzazione, nell'ordine suddetto, dei nominativi dei soci aspiranti alla prenotazione in caso di rinuncia di soci prenotati, compresi nell'elenco fornito dalla cooperativa all'atto della presentazione della domanda.

CAPO IV

AREE

Art. 78.

Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali.

Art. 79.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge, la Gestione case per lavoratori, in relazione anche a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 23 della legge, è autorizzata a stipulare accordi con i Comuni al fine di agevolare gli adempimenti della legge 18

aprile 1962, n. 167, provvedendo se necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per la predisposizione dei piani di zona, la acquisizione di aree edificabili e l'esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni.

Art. 80.

Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio.

La valutazione della congruità del prezzo è riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.

Art. 81.

Sulle aree acquistate direttamente dalle cooperative e sulle costruzioni che vi sono realizzate la cooperativa concede ipoteca a garanzia del finanziamento erogato dalla Gestione case per lavoratori.

CAPO V

SERVIZIO SOCIALE

Art. 82.

La Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli articoli 14 e 23 della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale che per la organizzazione e per specializzazione del personale danno garanzia di svolgere i compiti indicati dall'articolo seguente.

Il servizio sociale si svolge con la collaborazione di appositi Comitati degli assegnatari che il

servizio sociale stesso dovrà promuovere, al fine di stimolare la effettiva partecipazione degli abitanti dei quartieri ai problemi di comune interesse, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo seguente.

Art. 83.

Il Servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perché sorgano e permangano in essi le condizioni sociali necessarie ad una vita armonica ed organizzata.

In particolare il servizio sociale:

a) assiste i lavoratori assegnatari per la soluzione dei problemi inerenti all'uso dell'alloggio, delle attrezzature e dei servizi, ed ai rapporti con le amministrazioni degli alloggi costruiti in attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 e con gli enti pubblici interessati;

b) collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento alla attrezzatura ed ai servizi di quartiere;

c) collabora con gli abitanti dei quartieri nelle manifestazioni di vita associativa per lo sviluppo di attività culturali, ricreative, sportive e di mutua solidarietà; provvede direttamente o in collaborazione con organismi specializzati alla realizzazione di iniziative volte a risolvere i problemi sociali presenti nei singoli quartieri;

d) affianca l'opera di organismi assistenziali, istituzioni igie-

nico-sanitarie, previdenziali, di patronato e di ogni altro servizio che si ritenga utile nell'interesse degli abitanti del quartiere;

e) promuovere le forme organizzative atte a garantire la integrità e la manutenzione dei quartieri, anche dopo il passaggio di proprietà agli assegnatari.

Gli enti gestori di servizio sociale forniscono al Comitato centrale, alla Gestione, ai Comitati provinciali ed agli Istituti autonomi per le case popolari, studi e relazioni sulla situazione sociale dei quartieri.

Provvede a studi per conto dei Comitati provinciali in relazione a situazioni locali per l'avvio di iniziative tendenti a migliorare la disponibilità di servizi ed attrezzature per gli abitanti dei quartieri.

CAPO VI

AGEVOLAZIONI

PER LA STIPULA DEGLI ATTI

Art. 84.

Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 novem-
bre 1964, n. 1614**

Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60 relative al fondo di rotazione per la concessione di mutui individuali.

Art. 1.

I lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 56 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1741, che intendano costruire od acquistare un alloggio ad uso di abitazione oppure provvedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio di loro proprietà mediante la concessione di un prestito a norma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, devono presentare domanda di prenotazione del prestito nei termini e con la osservanza delle prescrizioni previste dagli appositi bandi, di cui all'art. 54 del decreto presidenziale sopra richiamato.

Nei predetti bandi debbono essere indicati gli istituti di credito designati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché gli altri enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari. Nella domanda di prenotazione il lavoratore deve indicare l'istituto di credito o l'ente prescelto.

Art. 2.

I prestiti per la costruzione o per l'acquisto dell'alloggio sono commisurati all'85% del valore dell'alloggio stesso.

Per determinare il valore dell'alloggio da costruire, il valore dell'area va sommato al costo della costruzione.

All'area è attribuito, ai fini della concessione del prestito, il valore convenzionale pari al quindici per cento della spesa occorrente per la costruzione dell'alloggio.

L'alloggio da costruire o da acquistare deve rispondere alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed il suo valore non può superare il limite derivante dal costo massimo ammissibile a vano fissato dal Comitato centrale per i singoli comprensori ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della legge 14 febbraio 1963 numero 60.

Art. 3.

Le graduatorie per l'assegnazione dei prestiti per il risanamento ed il miglioramento degli alloggi di proprietà dei prenotari sono formate, per quanto riguarda il bisogno di alloggio, tenendo conto dei punti g) ed h) della lettera B) dell'art. 70 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 4.

La Commissione provinciale, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, rende nota la graduatoria definitiva.

L'Ufficio del lavoro competente provvede contemporaneamente, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicarne l'esito ai singoli lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria e ad inviare all'Istituto di credito o all'Ente prescelto fra quelli di cui all'art. 1, l'elenco degli assegnatari che abbiano richiesto di stipulare con lo stesso il contratto di mutuo.

L'Ufficio del lavoro rende noto altresì all'Istituto autonomo per le case popolari competente la scelta dell'Istituto di credito o dell'ente fatta dal lavoratore utilmente compreso nella graduatoria.

Art. 5.

Il lavoratore, o il gruppo di lavoratori costituiti o non in cooperativa, utilmente compresi nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato alla costruzione dell'alloggio devono provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'area nel rapporto 1:500, prescelta per la costruzione;

b) il progetto della costruzione stessa con il relativo capitolato insieme con la licenza comunale edilizia;

c) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100 per la costruzione del quale è stato chiesto il mutuo;

d) la dichiarazione dello stesso assegnatario del mutuo circa il valore presunto dell'alloggio da costruire ai fini del calcolo del prestito;

2) far pervenire all'Istituto di credito prescelto tra quelli designati dal Ministero del tesoro o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) la planimetria dell'area, nel rapporto 1:500 prescelta per la costruzione;

b) l'estratto di mappa rilasciato dal competente Ufficio catastale, completo con le coerenze dei mappali limitrofi;

c) il tipo di frazionamento catastale, ove necessario;

d) il certificato di attualità catastale;

e) copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, nel caso in cui gli assegnatari dei prestiti intendano realizzare la costruzione attraverso la costituzione di cooperativa.

Art. 6.

Nel caso previsto dalla lettera e) del punto 2) dell'articolo precedente, la cooperativa può essere formata soltanto dai lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria. Il socio decaduto o rinunziatario può essere sostituito soltanto con altro lavo-

ratore che risulti assegnatario di mutuo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti derivanti dalla posizione in graduatoria degli altri aspiranti al mutuo.

Art. 7.

Il lavoratore utilmente compreso nella graduatoria per la assegnazione del mutuo destinato all'acquisto dell'alloggio deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'alloggio da acquistare, nel rapporto 1:100.

b) la descrizione dell'alloggio, con particolare riferimento alle caratteristiche di cui all'articolo 2 del presente decreto, con l'indicazione della relativa ubicazione;

c) la dichiarazione dell'assegnatario del mutuo sul valore dell'alloggio;

2) far pervenire all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) la planimetria dell'alloggio, nel rapporto 1:100;

b) il certificato di attualità catastale.

Art. 8.

Il lavoratore, utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione di un mutuo destinato a migliorare o risanare l'alloggio di sua proprietà, deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100;

b) la descrizione analitica dei difetti dell'alloggio in relazione alla funzionalità ed igienicità dello stesso, nonché dei lavori da eseguire;

c) una perizia analitica dei lavori, redatta da un tecnico iscritto ad un albo professionale;

2) far pervenire all'istituto di credito prescelto o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) il titolo di proprietà dell'alloggio;

b) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100, nel caso in cui non sia allegata al titolo di proprietà;

c) il certificato di attualità catastale rilasciato dal competente Ufficio.

Art. 9.

Qualora l'assegnatario del prestito, prima della scadenza dei termini previsti agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, abbia fatto pervenire all'Istituto autonomo per le case popolari e, per conoscenza, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a

stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, a mezzo di lettera raccomandata, una comunicazione che giustifichi il ritardo nella presentazione di tutta o parte della documentazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, l'Istituto autonomo per le case popolari, vagliati i motivi, fissa un ulteriore termine improrogabile per la presentazione o il completamento della documentazione stessa, dandone comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato.

Trascorsi inutilmente i termini previsti dagli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto senza che sia stata avanzata richiesta di proroga ovvero l'ulteriore termine fissato ai sensi del precedente comma, l'assegnatario inadempiente decade dal diritto all'assegnazione del prestito.

L'Istituto autonomo per le case popolari rende noto alla Gestione case per lavoratori l'avvenuta decadenza dell'assegnatario dalla concessione del mutuo.

Art. 10.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, in base alla documentazione presentata dagli assegnatari dei mutui, procedono all'esame di loro competenza della documentazione stessa in attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

L'esito di tale esame con l'indicazione, in caso positivo, del valore attribuito all'alloggio dall'Istituto stesso, è comunicato all'istituto di credito prescelto dal

lavoratore o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari agli effetti di quanto disposto dal successivo articolo 12.

Analoga valutazione delle opere da effettuare e conseguente comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato per gli effetti di cui all'art. 12 dovranno essere fatte dall'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che il mutuatario intenda procedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio.

Art. 11.

Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati e dagli Istituti autonomi per le case popolari e dell'eventuale certificato storico trentennale, ove occorra, procedono agli accertamenti necessari per la costituzione della garanzia ipotecaria. Dell'esito delle istruttorie gli istituti di credito o gli enti predetti danno comunicazione alla Gestione case per lavoratori.

Art. 12.

Espletate con esito positivo le istruttorie, di cui ai precedenti articoli, la Gestione case per lavoratori, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, autorizza la concessione del mutuo fissandone l'ammontare e ne dà comunicazione all'istituto di credito o all'ente autorizzato per

legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per provvedere alla stipulazione del relativo contratto e alle conseguenti formalità.

L'istituto di credito o l'ente predetto risponde nei confronti della Gestione case per lavoratori della regolarità della istruttoria legale e degli atti stipulati.

Art. 13.

I prestiti sono garantiti da ipoteca di primo grado da iscriversi a favore degli istituti di credito o degli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari.

In caso di mutuo concesso per acquisto o miglioramento dell'alloggio, l'ipoteca viene iscritta sull'alloggio medesimo, e nel caso di mutuo per la costruzione, la iscrizione dell'ipoteca viene eseguita sull'area estendendosi alla costruzione, a norma dell'articolo 2811 del Codice civile.

L'istituto di credito o l'ente predetto cura inoltre che sia trascritto il divieto di alienazione di cui all'articolo 22 del presente decreto.

Art. 14.

Il periodo di ammortamento dei prestiti ha inizio dal 1. gennaio o dal 1. luglio immediatamente successivo alla data di perfezionamento del contratto definitivo, o di consegna di somma a saldo.

L'ammortamento dei prestiti avviene in anni venti mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate semestrali co-

stanti posticipate corrispondenti alla quota annua di ammortamento del 6,50% del capitale mutuato.

Nel caso di prestito concesso per la costruzione di alloggio, ovvero per il miglioramento ed il risanamento dell'alloggio, è posto a carico del mutuatario il pagamento degli interessi semplici nella misura dell'1,50% sulle somme erogate sia in conto sia a saldo del mutuo dalle date di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento.

Detti interessi sono corrisposti dal mutuatario posticipatamente alle date di ogni erogazione successiva alla prima; non è consentita la capitalizzazione di detti interessi al fine di imputare le somme relative in conto mutuo.

L'erogazione della somma concessa a prestito viene effettuata dall'istituto di credito o dall'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari col sistema dei versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati entro 15 giorni dalla data di presentazione all'istituto di credito o all'ente predetto di detti stati di avanzamento.

Art. 15.

Nel caso in cui gli assegnatari si siano costituiti in cooperativa, l'istituto di credito o l'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari provvede alla stipulazione di contratti provvisori di mutuo individuale; detti mutui sono garantiti dalla

quota pro indiviso dell'area di pertinenza del singolo mutuatario.

Ultimata la costruzione ed erogato il saldo del mutuo, i mutuatari devono provvedere alla divisione della proprietà ed alla attribuzione delle quote dell'immobile costruito.

Compiute tali operazioni, si procede alla stipula del contratto definitivo di mutuo individuale e all'iscrizione dell'ipoteca sull'alloggio cui il mutuo stesso si riferisce.

Art. 16.

Nel caso di prestito concesso per migliorare o risanare l'alloggio di proprietà del mutuatario l'erogazione della somma mutuatata, che nel complesso non potrà superare il 25% del valore dell'alloggio, dovrà avvenire in due rate, di cui la prima all'inizio dei lavori e la seconda al completamento degli stessi, attestati nei modi previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 17.

Le spese per la stipulazione del contratto di mutuo ed i conseguenti adempimenti di trascrizione e iscrizione ipotecaria sono a carico del mutuatario e dallo stesso versate all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari al momento del perfezionamento del contratto di mutuo, ovvero, in difetto, allorché si verifichi decadenza.

Art. 18.

Le anticipazioni agli istituti di credito o agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari delle somme destinate alla concessione dei mutui sono eseguite dalla Gestione case per lavoratori mediante apertura di credito in conto corrente alla medesima intestato e per la stessa fruttifero di interesse, nella misura che sarà stabilita dall'apposita convenzione prevista al secondo capoverso dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

I fondi di cui sopra sono messi a disposizione dell'istituto di credito o dell'ente predetto immediatamente dopo che, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, sarà possibile conoscere il totale dell'ammontare dei prestiti di competenza di ciascun istituto o ente in dipendenza della scelta fatta dai lavoratori richiedenti il prestito.

Art. 19.

Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari hanno facoltà di sospendere i versamenti dovuti sempre che si siano verificate le circostanze e le condizioni indicate al sesto comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, subordinatamente alla presentazione della copia dell'atto di pignoramento immobiliare a carico del mutuatario moroso.

Gli istituti di credito o gli enti

predetti dovranno rendere tempestivamente nota alla Gestione case per lavoratori ogni fase della procedura esecutiva con particolare riguardo alla comunicazione delle condizioni di vendita dell'immobile.

Nel caso in cui il mutuatario durante il corso del giudizio di esecuzione abbia soddisfatto il suo debito, l'istituto di credito o l'ente predetto dovrà riprendere i versamenti interrotti ponendo a carico del debitore gli interessi di mora e le spese sostenute per il procedimento immobiliare.

L'istituto di credito o l'ente predetto sarà altresì tenuto a riprendere i versamenti alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento alla stessa dovute, nel caso in cui l'Istituto medesimo abbia lasciato trascorrere il termine di efficacia del precetto stabilito dall'art. 481 del Codice di procedura civile senza aver dato inizio alla esecuzione immobiliare.

Art. 20.

In caso di esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole della procedura esecutiva, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari spetta il rimborso dell'ammontare delle quote semestrali di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con i relativi interessi moratori, oltre all'importo dei diritti e delle spese all'istituto o all'ente medesimo dovuti od all'importo delle spese di giudizio.

L'istituto di credito o l'ente predetto sarà liberato da ogni suo obbligo verso la Gestione case per lavoratori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, anche se il fondo autonomo di garanzia — previsto dal quinto comma dello stesso articolo — non presenti sufficienti disponibilità.

Art. 21.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comitato centrale.

Art. 22.

Gli alloggi acquistati o costruiti col ricavato dei mutui concessi in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di acquisto nel caso di alloggi acquistati, ovvero dalla data del completamento dei lavori attestato nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, numero 1471, se si tratta di alloggi costruiti.

I contratti di alienazione conclusi in violazione di tale divieto sono nulli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MIN. 26 marzo 1965.

Determinazione delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Ritenuta l'opportunità di specificare le categorie dei lavoratori come sopra indicati;

Decreta:

Agli effetti dell'art. 71 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ai fini della valutazione dell'an-

zianità di lavoro, deve tenersi conto, per le seguenti categorie, dei periodi di lavoro ovunque prestati nel territorio nazionale:

personale dipendente dell'Amministrazione dello Stato per i periodi di lavoro prestato anche all'estero;

appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo;

lavoratori addetti alle costruzioni edili;

lavoratori addetti alle miniere di zolfo;

marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori addetti ad alberghi e mense.

LEGGE 29 marzo 1965, n. 217.

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.

Art. 1.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, numero 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dalla autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorché solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se

approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 2.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dello articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono autorizzati a provvedere — d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei Comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai

piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

I Contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La rivalsa nei confronti dei Comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi.

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione nonché gli spazi per il verde attrezzato.

Con apposite convenzioni fra gli enti e i Comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalità per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le aree delle quali è autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, o che non siano comprese nei piani di zona adottati ai sensi della legge anzidetta e già approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilità degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza della Gestione case per i lavoratori è fatta dal prefetto della Provincia nella quale le costruzioni debbo-

no essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni è implicita nella approvazione dei progetti.

Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta la espropriazione.

Per i casi previsti del presente articolo, la misura dell'indennità di espropriazione è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, numero 1460, l'approvazione dei progetti è demandata all'esclusiva competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

Art. 4.

Il Comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzato ad anticipare totalmente o parzialmente la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, numero 60.

Art. 5.

Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio,

per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento ed al risanamento dell'alloggio.

Art. 6.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti alla data predetta.

Art. 7.

Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del primo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il completamento del secondo piano settennale ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, di cui al terzo comma del citato articolo 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse, con l'osservanza, in

luogo di tutti i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validità dell'occupazione per il completamento delle espropriazioni.

Art. 8.

Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonché agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per Provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge n. 1460.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per la edilizia economica e popolare.

Art. 1.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
- d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
- e) nei quali sia in atto un

incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 3.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e dal suo prevedibile sviluppo per un decennio.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art. 8 della presente legge.

Art. 4.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le

finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Art. 5.

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art. 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 6.

Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunci legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunci

legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 7.

Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 8.

I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il prov-

veditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte

le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 10.

I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato

o dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 11.

Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente art. 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'art. 10, delle aree di cui all'art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal sindaco e composta:

a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;

c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato;

d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;

e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10.

Art. 12 (1)

L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata.

Resta impregiudicata la facoltà dei Comuni e degli enti di cui all'art. 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Art. 13.

Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata.

Art. 14.

Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Art. 15.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione,

(1) Cfr. art. 1, legge n. 904 del 1965.

tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

Art. 16. (2)

I proprietari delle aree, già destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'art. 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Art. 17. (3)

I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree rela-

tive sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 19.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente art. 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'articolo 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le

(2) Cfr. artt. 2 e 3 legge n. 904, del 1965.

(3) Cfr. art. 4, legge n. 904 del 1965.

costruzioni effettuate sulle arce cedute dai Comuni a norma del primo comma dell'art. 10.

Art. 18. (4)

L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni previste dall'art. 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto visto ai sensi del primo comma.

Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'art. 16 possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 19.

I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'art. 10.

Art. 20.

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(4) Cfr. art. 5 legge n. 904, del 1965.

LEGGE 21 luglio 1965, n. 904.

**Modificazioni ed integrazioni
alla legge 18 aprile 1962, n. 167.**

Art. 1.

L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco la indennità fissata.

In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del Piano e la data del Decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno ».

Art. 2.

L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire

direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare ».

Art. 3.

All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le spese per le aree di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma.

Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito ».

Art. 4.

L'articolo 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato ».

Art. 5.

L'articolo 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'articolo 20, primo e secondo comma ».

Art. 6.

Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'articolo 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.

Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani.

Art. 7.

Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformità del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U. della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 15 gennaio 1885, n. 2892.

Risanamento della città di Napoli.

Art. 12.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.

Art. 13.

Nel piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il Municipio potrà espropriare per la pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni

potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

I periti non dovranno, nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno
1965, n. 6.

Funzioni della Provincia Autonoma in ordine al programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori.

Art. 1.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori di cui alla legge statale 14-2-1963, n. 60, nell'ambito della provincia di Bolzano provvede un comitato provinciale costituito:

1) dall'Assessore provinciale competente, quale presidente;

2) da un membro della Giunta provinciale, di gruppo linguistico diverso dal presidente, quale vice presidente;

3) e 4) da due funzionari dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale;

5) da un rappresentante dell'Assessorato per l'assistenza;

6) - 11) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per ciascuno dei gruppi linguistici, tedesco ed italiano, di cui uno esperto in cooperazione edilizia, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni provinciali più rappresentative;

12) e 13) da un rappresentante dei datori di lavoro per ciascuno dei gruppi linguistici, tedesco ed italiano, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni provinciali delle categorie interessate.

Per ognuno dei componenti del comitato, ad esclusione del presi-

dente e del vice presidente, è nominato un supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza od impedimento. Quando il comitato tratti questioni relative alla predisposizione del programma o la attuazione dei piani in singoli Comuni sono chiamati a farne parte *pro tempore* i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, con voto consultivo:

— un rappresentante della gestione case per lavoratori;

— un rappresentante dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia;

— un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

— un esperto in materia di servizio sociale quando il comitato tratti l'argomento di cui alla lettera f) dell'art. 2, primo comma.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

I componenti il comitato durano in carica per la legislatura nella quale sono stati nominati e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di formulare entro i limiti del fondo assegnato alla Provincia in base ai primi due commi e secondo i criteri enunciati nel primo comma dell'art. 15 della legge statale 14-2-1963, n. 60, un programma decennale di costruzioni, diviso in piani plu-

riennali e ripartito per comprensori intercomunali, stabilendone le circoscrizioni, per la costruzione di abitazioni per lavoratori e le loro famiglie inseriti in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza;

b) di ripartire i fondi destinati alla esecuzione dei piani nella provincia sui quattro settori indicati al terzo comma dell'articolo 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

c) di determinare sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Comitato centrale di cui, all'articolo 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60:

1) il costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località;

2) il costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto;

3) l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potrà essere concesso il prestito ai sensi dell'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

d) di determinare le quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2% ed il massimo del 3%;

e) di stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

f) di svolgere l'intesa con la gestione case per lavoratori per

la istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari anche in ordine alla salvaguardia, a sensi dell'art. 2 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5, delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici;

g) di compilare una relazione annua sulla propria attività la quale, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, viene presentata al Consiglio provinciale ed al comitato centrale sopracitato.

La formulazione del programma di cui alla lettera a) e la ripartizione dei fondi di cui alla lettera b) del comma precedente devono essere coordinati con il piano territoriale di coordinamento ed i piani regolatori approvati con legge provinciale a norma dell'art. 37 del D.P.R. n. 574 del 30 giugno 1951 e della legge provinciale n. 8 del 10 luglio 1960 e successive modifiche, rispettivamente con i piani particolareggiati od i programmi di fabbricazione approvati a norma della legge provinciale n. 14 del 21 ottobre 1963.

La disponibilità degli alloggi da costruire nel complesso della provincia deve essere ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entità dei contributi versati dai lavoratori appartenenti a ciascun gruppo. Lo stesso vale per la assegnazione a lavoratori che abbiano versati i contributi di cui all'art. 2 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, degli alloggi trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari ovvero agli enti di cui all'art. 4 della stessa legge che si renderanno successivamente liberi.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni nelle quali il comitato provinciale di cui all'art. 2 della presente legge si sostituisce al comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, il comitato provinciale ha facoltà:

1) di chiedere alle amministrazioni statali e locali, nonché a tutti gli enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia o comunque interessante l'attività edilizia locale, le notizie ed i dati che possano essere necessari;

2) di chiedere alla gestione case per lavoratori notizie sullo svolgimento dei piani di esecuzione al fine della necessaria informazione per la predisposizione dei piani successivi.

Art. 4.

Le deliberazioni del comitato provinciale concernenti gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 della presente legge sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale previa intesa con il comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60 e quindi comunicate alla gestione case per lavoratori di cui all'articolo 19 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori di cui al 1° comma, lett. b), dell'art. 2 della presente legge e per ciascuna località saranno emessi ai fini della prenotazione, appositi bandi con decreto del Presidente della Giunta provinciale. La pubblicazione dei bandi è effettuata

a cura dell'ufficio provinciale per l'edilizia popolare. Le domande di prenotazione debbono essere presentate all'ufficio provinciale per l'edilizia popolare.

Gli istituti di credito locali, aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60 sono designati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero del Tesoro.

Art. 5.

La Provincia esercita anche per la attuazione della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, nel territorio di competenza, le potestà amministrative spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato ad essa trasferite, rispettivamente da essa assunte in base al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ed alle disposizioni della legge provinciale n. 6 del 4 aprile 1960, e dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 6 agosto 1963.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 60 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, incaricate di formare le graduatorie per la assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione nonché per la concessione dei prestiti, sono nominate dalla Giunta provinciale ed hanno sede presso la Amministrazione provinciale. Il membro delle commissioni di cui al secondo comma, punto 5), dell'art. 60 sopracitato è sostituito da un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui sopra sono esercitate da un impiegato

dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

A norma dell'art. 12 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, e dell'art. 2 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, le funzioni di cui all'art. 43, punto 4), e articolo 44, punto 1), sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare, sentita la sezione edilizia popolare ed economica del comitato urbanistico provinciale integrata da un rappresentante tecnico della gestione case per lavoratori, dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari e dall'Assessore all'edilizia o all'urbanistica del Comune interessato o un suo delegato.

Art. 6.

In provincia di Bolzano non si applica l'art. 24 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

Salvo quanto disposto con la presente legge nulla è innovato

alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60 ed ai relativi regolamenti di attuazione di cui ai D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 e 5 novembre 1964, n. 1614.

Art. 7.

Per il funzionamento del comitato provinciale, di cui all'articolo 1, e delle commissioni di cui all'art. 5, secondo comma, della presente legge, si applica la legge provinciale n. 6 del 12 luglio 1957. Al relativo onere previsto in Lire 400.000 per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte mediante lo stanziamento di cui all'art. 4 del bilancio di previsione e corrispondenti articoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1965, n. 2.

Funzioni della Provincia Autonoma di Trento in ordine al programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori.

Art. 1.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori di cui alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, provvede, nell'ambito della Provincia di Trento, un Comitato provinciale presieduto dall'Assessore provinciale competente e costituito:

1) da un membro della Giunta provinciale con funzioni di Vice-presidente;

2) da un funzionario provinciale per il settore dell'edilizia popolare;

3) da un funzionario provinciale per il settore dell'urbanistica;

4) dall'ingegnere capo o altro ingegnere o architetto della Provincia;

5-7) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della Provincia;

8) da due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

9) da un esperto in materia di cooperative edilizie, designato dalla commissione provinciale per le cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1954 numero 7.

Ogni qualvolta il Comitato tratti questioni relative all'attuazione dei piani in singoli Comuni, sono chiamati a farne parte pro tempore i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, con voto consultivo:

a) un rappresentante della Gestione Case per Lavoratori;

b) un rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia per il coordinamento con le funzioni proprie dell'Istituto;

c) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta provinciale, durano in carica per la legislatura in corso dalla data della nomina e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia Autonoma.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di formulare, entro i limiti del fondo assegnato alla Provincia in base ai primi due comma e secondo i criteri enunciati nel primo comma dell'art. 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, un programma decennale di costruzioni, diviso in piani pluriennali e ripartito per comprensori intercomunali, per la costruzione di abitazioni per lavoratori e loro famiglie, inseriti in

quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza;

b) di ripartire i fondi destinati alla esecuzione dei piani nella Provincia sui quattro settori indicati al terzo comma dell'articolo 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

c) di determinare, sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, il costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, il costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto; l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potrà essere concesso il prestito ai sensi dell'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

d) di determinare le quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2% ed il massimo del 3%;

e) di stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

f) di svolgere l'intesa con la Gestione case per lavoratori per l'istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari;

g) di compilare una relazione annuale sulla propria attività la quale, previa approvazione della Giunta provinciale, viene presentata al Consiglio provinciale ed al Comitato centrale sopra citato.

Il Comitato potrà anche essere interpellato su questioni relative all'attuazione dei piani nei singoli Comuni.

La formulazione del programma di cui alla lettera a) e la ripartizione dei fondi di cui alla lettera b) del presente articolo devono essere coordinati, qualora esistano, con i vigenti piani urbanistici di vario grado ed in particolare con i piani approvati a norma della legge provinciale concernente l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato provinciale concernenti gli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale previa intesa con il Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, e quindi comunicate alla Gestione Case per Lavoratori di cui all'art. 19 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori di cui al primo comma lettera b) dell'articolo precedente e per ciascun comprensorio intercomunale, saranno emessi ai fini della prenotazione, appositi bandi con decreto del Presidente della Giunta provinciale. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura dell'Assessorato provinciale incaricato dell'Edilizia Popolare a cui devono anche essere presentate le domande di prenotazione.

Art. 4.

La Provincia esercita anche per l'attuazione della legge statale

14 febbraio 1963, n. 60, nel territorio di competenza, le potestà amministrative spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato ad essa trasferite e rispettivamente da essa assunte in base al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, e dalle disposizioni della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 60 del D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, incaricate di formare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione nonché per la concessione dei prestiti, sono nominate dalla Giunta provinciale ed hanno sede presso l'Amministrazione provinciale. Il membro delle Commissioni, di cui al secondo comma, punto 5), del medesimo articolo 60, è sostituito da un funzionario provinciale per il settore dell'edilizia popolare. Le funzioni di Segretario delle Commissioni, di cui sopra, sono esercitate da un impiegato della Provincia.

Le funzioni di cui all'art. 43, punto 4), e art. 44, punto 1), del decreto presidenziale di cui al precedente comma, sono esercitate dall'Assessorato provinciale incaricato dell'edilizia popolare, sentito il Comitato tecnico amministrativo per le case popolari, di cui alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, integrato da un rappresentante tecnico della Gestione Case per Lavoratori, dal Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari o un suo delegato e dal Sindaco del Comune interessato o un suo delegato.

Art. 5.

In Provincia di Trento non si applica l'art. 24 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

Salvo quanto disposto con la presente legge, nulla è innovato alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, e ai relativi regolamenti di attuazione di cui al D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, e al D.P.R. 5 novembre 1964, n. 1614.

Art. 6.

Per il funzionamento del Comitato provinciale, di cui all'articolo 1, e delle Commissioni di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge, si applica la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni. Al relativo onere previsto, per l'esercizio finanziario in corso, in Lire 300.000 si farà fronte mediante lo stanziamento previsto per « le competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre Amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



INDICAZIONI PER LE NOTE

Legge n. 60	— Legge 14 febbraio 1963, n. 60
Regolamento n. 1471	— D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471
Regolamento n. 1614	— D.P.R. 5 novembre 1964, n. 1614
Legge n. 217	— Legge 29 marzo 1965, n. 217
Legge n. 167	— Legge 18 aprile 1962, n. 167
Legge n. 904	— Legge 21 luglio 1965, n. 904



Corporate Heritage
& Historical Archive

INDICE ANALITICO

Accredito fondi	Pag.	64
Acquisizione aree	»	58
Albo progettisti	»	51
Aliquota ammortamento	»	54
Ammortamento mutuo	»	72
Appalto lavori	»	64
Apporto area cooperative	»	31
Approvazione piani	»	21-33
Assegnazione alloggi	»	41
Attrezzatura aree	»	60
Aziende	»	31
Bandi prenotazione	»	36
Canone locazione	»	54
Caratteristiche alloggi	»	48
Centri storici	»	32
Collaudo opere	»	65
Collegio Sindacale	»	22
Comitati assegnatari	»	76
Comitati Provinciali	»	25
Comitato Centrale	»	18
Comitato Coordinamento	»	17
Commissione assegnazione alloggi	»	41
Commissione Centrale	»	43
Commissione Comunale	»	25
Commissione progetti	»	63
Completamento piani INA-Casa	»	21
Comprensori intercomunali	»	32
Consiglio Amministrazione GESCAL	»	22
Consiglio Amministrazione IACP integrato	»	64
Contributi datori lavoro	»	15
Contributi lavoratori	»	15
Contributi Stato	»	15
Cooperative	»	31
Costo convenzionale	»	53
Costo massimo costruzioni	»	52

Criteri preferenza assegnazione	Pag.	42
Decadenza diritto prestito	»	71
Destinazione alloggi	»	52
Dimissioni	»	44
Direttore Generale	»	22
Direzioni lavori	»	64
Fondo garanzia	»	74
Fondo rotazione	»	67
Fonti finanziamento	»	15
Gestione Case Lavoratori	»	21
Gestioni speciali	»	64
Graduatorie assegnazione	»	41
INA-Casa	»	6
Istituti Case Popolari	»	26
Istituti di credito	»	74
Lavoratori agricoli	»	16
Lavoratori contribuenti	»	16
Licenziamento	»	44
Liquidazione patrimonio INA-Casa	»	11
Localizzazione interventi	»	33
Locazione	»	52
Manutenzione straordinaria	»	24
Mutui individuali	»	67
Norme tecniche	»	50
Opere integrative	»	24
Piani di zona	»	59
Piani pluriennali	»	32
Prenotazione	»	35
Presidente Comitato Centrale	»	18
Presidente GESCAL	»	22
Progettazione	»	62
Progetti pilota	»	51
Programma decennale	»	9
Programma intervento	»	61
Province autonome	»	26
Pubbliche Amministrazioni	»	31
Quartieri coordinati	»	48
Raggruppamenti assegnatari	»	39

Recesso soci	Pag.	44
Requisiti per concorrere	»	39
Ricerche operative	»	51
Rimborso spese IACP e stazioni appaltanti	»	20
Rinunce	»	44
Ripartizione fondi	»	30
Servizi quartieri	»	48-60
Servizio Sociale	»	75
Settori intervento	»	30
Sperimentazione	»	51
Stazioni appaltanti	»	55
Superficie alloggi	»	48
Tipologia alloggi	»	49
Urbanizzazione	»	60
Vani convenzionali	»	49
Vani prenotabili	»	37
Vigilanza sulla GESCAL	»	21
Vigilanza sugli IACP	»	28
Zone depresse	»	13



INDICE GENERALE

Presentazione	Pag.	3
 Capitolo I		
I precedenti del Programma Decennale - Il Piano incremento occupazione operaia nei due settenni INA-Casa	»	5
 Capitolo II		
Le linee generali del Programma Decennale	»	9
 Capitolo III		
La liquidazione del patrimonio INA-Casa	»	11
Particolari benefici per gli assegnatari di alloggi in zone depresse	»	12
 Capitolo IV		
Le fonti di finanziamento del Programma Decennale	»	15
 Capitolo V		
Struttura ed Organi del Programma	»	17
Il Comitato Centrale per il Programma - Composizione e compiti	»	18
La Gestione Case per Lavoratori	»	21
Gli Organi dell'Ente	»	22
Compiti della Gestione Case per Lavoratori	»	23
I Comitati Provinciali	»	25
Gli Istituti Autonomi Case Popolari	»	26
 Capitolo VI		
La formazione del Programma e dei singoli piani pluriennali	»	29
I settori di intervento	»	30
Interventi in centri storici	»	32
Le fasi di formazione dei piani pluriennali - I comprensori intercomunali	»	32
 Capitolo VII		
La prenotazione degli alloggi, dei finanziamenti e dei prestiti	»	35
I bandi di prenotazione	»	36
I requisiti per concorrere alla prenotazione	»	39
Le graduatorie di assegnazione degli alloggi e dei prestiti	»	41
La formazione delle graduatorie	»	41

Criteri di preferenza	Pag.	42
Rinunce - Decesso - Dimissioni e licenziamento	»	44

Capitolo VIII

L'attuazione del Programma	»	47
L'inserimento degli alloggi nei complessi edilizi	»	48
I tipi costruttivi e le caratteristiche degli alloggi	»	48
Le norme tecniche per la progettazione e la esecuzione delle costruzioni	»	50
Progetti pilota e sperimentazione	»	51
L'Albo nazionale dei progettisti	»	51
I costi massimi delle costruzioni	»	52
La destinazione degli alloggi	»	52
Il costo convenzionale a vano	»	53

Capitolo IX

La esecuzione dei piani pluriennali	»	55
Le stazioni appaltanti - Designazione e conferimento dell'incarico	»	55
Compiti delle stazioni appaltanti	»	57
Controllo dell'attività delle stazioni appaltanti	»	57
L'acquisizione delle aree	»	58
Attrezzature - Servizi - Opere di urbanizzazione	»	60
I programmi di intervento	»	61
La progettazione delle opere	»	62
L'approvazione dei progetti	»	63
L'appalto dei lavori e la realizzazione delle opere	»	64
Il collaudo delle opere	»	65
La vigilanza sugli Istituti Autonomi Case Popolari	»	65
I contratti di assegnazione e la consegna degli alloggi	»	65

Capitolo X

Il fondo di rotazione - Caratteristiche e destinazioni	»	67
Ripartizione delle disponibilità del fondo	»	68
La prenotazione e l'assegnazione dei prestiti	»	68
Procedure per conseguire il mutuo	»	70
Proroga dei termini e decadenza dal diritto	»	71
La concessione del mutuo	»	71
L'ammortamento del mutuo	»	72
I rapporti della Gestione Case Lavoratori con gli Istituti di Credito	»	74

Capitolo XI

Il servizio sociale	»	75
-------------------------------	---	----

LE FONTI LEGISLATIVE

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 60 — Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori	Pag. 79
DECRETO Ministeriale 15 marzo 1963 — Versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori istituita con legge 14 febbraio 1963, n. 60	» 98
DECRETO del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 — Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori	» 98
DECRETO del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614 — Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60 relative al fondo di rotazione per la concessione di mutui individuali	» 126
DECRETO Ministeriale 26 marzo 1965 — Determinazione delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro	» 133
LEGGE 29 marzo 1965, n. 217 — Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare	» 134
LEGGE 18 aprile 1962, n. 167 — Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare	» 137
LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 — Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167	» 144
LEGGE 15 gennaio 1885, n. 2892 — Risanamento della città di Napoli	» 146
LEGGE provinciale 7 giugno 1965, n. 6 — Funzioni della Provincia Autonoma di Bolzano in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori	» 147
LEGGE provinciale 31 maggio 1965, n. 2 — Funzioni della Provincia Autonoma di Trento in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori	» 151
Indicazioni per le note	» 155
Indice analitico	» 157

Tipografia S.E.T.I. - Via della Guardiola, 23 - Roma



Corporate Heritage
& Historical Archive



